

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRIMARCHI, CHIARIELLO, MASSOBRIO e VERONESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1964

Modifiche all'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e la legge 27 aprile 1962, n. 231, disciplinano la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.

In particolare l'articolo 14 della legge numero 231, sostituendo l'articolo 26 del decreto presidenziale dispone che « gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti, nonché gli alloggi costruiti dall'U.N.R.R.A.-Casas, anche con fondi E.R.P., vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre venticinque anni, in rate mensili costanti posticipate, senza interessi » e che « il prezzo di cessione è pari al cinquanta per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio ».

Codeste norme, alla stessa stregua delle altre che in casi consimili regolano la cessione in proprietà di alloggi di tipo popolare ed economico, per determinarne il prezzo fanno riferimento al costo di costruzione, comprensivo del valore dell'area utilizzata per la costruzione stessa.

Senonchè, in sede di applicazione di dette disposizioni, si è dovuta constatare l'esistenza di difficoltà connesse a particolari situazioni e tra le altre e soprattutto, a quella derivante dal fatto che, nel caso di alloggi costruiti a totale carico dello Stato, il terreno utilizzato fosse di proprietà di altro Ente (Comuni, Provincie, Istituto autonomo case popolari, eccetera).

In casi del genere, gli Uffici del Genio civile non hanno potuto procedere alla determinazione del costo di costruzione, non ritenendo di dover valutare un bene (terreno) non rientrante nella disponibilità dello Stato.

Ciò rende necessario che si provveda alla pronta eliminazione del grave inconveniente.

È certamente da prevedere l'ipotesi che non tutti gli assegnatari degli alloggi costituenti un'unità edilizia intendano esercitare, o almeno contestualmente, il riscatto.

Ed è da tenere nel dovuto conto che varie ragioni consigliamo di non prospettare la eventualità che lo Stato si renda acquirente dagli altri Enti sopra indicati, dei terreni su cui insistono gli alloggi suscettibili di cessione in proprietà.

Appare allo stato possibile ed utile che sia legislativamente disposto l'obbligo di estendere la valutazione impegnativa del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla quota di area relativa, e di porre a carico dell'assegnatario che eserciti il diritto di conseguire la cessione in proprietà, lo onere di versare la porzione di prezzo affe-

rente alla quota di area, all'Ente proprietario del terreno, ed a codesto Ente l'obbligo di riceverla con effetto liberatorio per il riscattante.

Tutto ciò se da un lato spinge i proponenti a presentare il disegno di legge, dovrebbe raccomandare l'approvazione di esso da parte del Senato.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, sono aggiunti i seguenti due commi:

« Qualora il terreno su cui insistono gli alloggi oggetto di cessione in proprietà a' sensi del primo comma, è di proprietà di Ente pubblico (Comune, Province, Istituto autonomo case popolari, eccetera) diverso dallo Stato, il prezzo di cessione deve comprendere anche il valore di detto terreno al tempo della costruzione degli alloggi.

La porzione del prezzo di cessione relativa al terreno deve essere versata direttamente dall'assegnatario del singolo alloggio all'Ente proprietario del terreno stesso ».